ORIGINALE

COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 25 in data 30-07-2026

Oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2026 AI FINI TARI E RELATIVA RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **trenta** del mese di **Luglio**, e alle ore **15:30** si è riunito il Consiglio Comunale, nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo Comunale e in modalità di audio-videoconferenza in applicazione del vigente Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e del Regolamento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica, approvato con Deliberazione C. C. n. 13 del 19/03/2021.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all' appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
MUGNAINI PIER PAOLO	PRESIDENTE	X	
FALERI LORENZA	CONSIGLIERE	X	
BALDANZI GIAN LUCA	CONSIGLIERE	X	
DEBESSAI AMINE	CONSIGLIERE		X
BARBUCCI DANIELE	CONSIGLIERE	X	
SANDRELLI MATTEO	CONSIGLIERE		X
BALDANZI LORENZO	CONSIGLIERE	X	
MILANESIO GIORGIA	CONSIGLIERE	X	
LONGO MASSIMO	CONSIGLIERE	X	
BRUNO GIAN LUCA AGOSTINO ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
Presenti / Assenti		8	2

Presiede il Sig. PIER PAOLO MUGNAINI , nella sua qualità di SINDACO ;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Dr.ssa FEDERICA AMBROGI .
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Illustra l'Assessore Faleri.
Nell'anno 2026 il Comune di Radda in Chianti ha richiesto a SeiToscana dei servizi opzionali, in aggiunta a quelli di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tali servizi opzionali sono: l'igienizzazione e la manutenzione dei cestini; la pulizia delle aree a verde e la pulizia dei pozzetti e delle caditoie. Tutto questo, oltre all'aumento dei normali costi, ha comportato che il PEF per l'anno in corso prevede un maggior costo complessivo del servizio per l'anno 2026, rispetto a quello indicato nel precedente PEF.
Il PEF serve per determinare le Tariffe TARI a copertura integrale dei costi, come previsto per legge. Il Consiglio comunale è chiamato a perdere atto del PEF approvato da ARERA e, conseguentemente, ad approvare le tariffe per la copertura dei costi al 100%.
Si tratta di costi per complessivi 587.107,00 euro per Radda in Chianti, corrispondenti ad un 4,41% di incremento rispetto all'anno precedente, tradotti in 22.000,00 ca., da distribuire tra utenze domestiche e non domestiche. La simulazione prevede una distribuzione al 50% circa tra le prime e le seconde.
L'adeguamento così simulato prevede, per le utenze domestiche una diminuzione della parte fissa (per mq dell'abitazione) e un aumento della parte variabile (in base a numero dei componenti occupanti l'alloggio). L'Assessore esemplifica: unico occupante per 100 mq passa da euro 162,21 ad euro 155,56; 2 componenti da euro 216,99 ad euro 236,96; 4 componenti da euro 303,64 ad euro 361,39. Per le utenze non domestiche si prevedono, per le varie categorie (previste per decreto ministeriale) aumenti.
L'Assessore esemplifica, su 100 mq,: la prima categoria passa da euro 237,00 ad euro 251,59. Il criterio delle utenze non domestiche fa riferimento solo ai metri quadrati. Abbiamo istituito la categoria "agriturismo", in virtù della giurisprudenza TAR che per essi non prevede che vadano necessariamente assimilati agli alberghi senza ristorante e per la quale è prevista tariffa in aumento rispetto all'anno precedente da euro 359,00 ad euro 434,05, comunque sempre notevolmente inferiore agli alberghi senza ristorante. Alleghiamo al PEF anche le nuove tariffe descritte, che ci consentiranno di coprire l'intero costo previsto dal PEF stesso.
Il Sindaco puntualizza che non è possibile in questo sistema di calcolo ribaltare il 4% su tutti, perché le variabili di calcolo cambiano da soggetto a soggetto. C'è un sistema complicato per prevedere la copertura dei costi in modo adeguato alle nuove previsioni di PEF.
Interviene il Consigliere Longo: gli ambulanti pagano la TARI?
Risponde Faleri: sì, unitamente al rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
Baldanzi Gian Luca: l'agriturismo paga indipendentemente dalla grandezza?
Faleri: no, paga in base ai mq. L'esempio era su 100 mq. La ripartizione tra utenze domestiche e non è: 50,26% per domestiche e 49,74% per non domestiche.
Baldanzi Gian Luca: la tariffa per le utenze commerciali è bassa rispetto a quella delle abitazioni, tenuto conto del volume di rifiuti prodotti.
Faleri: per quelle non domestiche, essendo difficile stabilire il reale volume di rifiuti speciali prodotti, il nostro regolamento prevede una riduzione forfettaria del 30% rispetto all'intera superficie occupata, considerata per il calcolo della produzione dei rifiuti speciali da smaltire direttamente dall'utente.
Sindaco: l'attribuzione dei costi per le utenze non domestiche ha una sua componente che, se non adeguatamente corretta, comporterebbe un grande divario tra le due tipologie di utenza. La scelta politica, che è possibile assumere, è quella di cercare di mantenere, il più possibile, un equilibrio tra le utenze perché altrimenti le utenze non domestiche sarebbero molto penalizzate. Se il Consiglio il prossimo anno vorrà decidere un approccio diverso, si potrà valutare.
Baldanzi Gian Luca: la differenza a suo parere la fa la situazione attuale, avendo i cassonetti aperti.
I cassonetti con il tesserino comporterebbe la possibilità di far scaricare solo il privato. Oggi nei cassonetti troviamo anche i rifiuti speciali che dovrebbero essere smaltiti diversamente.
Sindaco: sui cassonetti con tesserino SeiToscana è in ritardo di circa 2 anni. I cassonetti con l'ingresso troppo piccolo non risultano ottimamente funzionali. Noi vorremmo cassonetti con tesserino, ma con "bocca" più grande, per poter migliorare il servizio. I nuovi cassonetti, già istallati in altri comuni, sono già di questa tipologia e sono predisposti per essere utilizzabili con o senza tessera, a seconda della scelta del singolo Comune, anche rispetto alle diverse esigenze delle varie zone.
Baldanzi Lorenzo: da tempo non si vede più il passaggio per il lavaggio dei cassonetti.
Sindaco: stiamo già discutendo da mesi con SeiToscana, segnalando la circostanza. Non abbiamo ancora avuto risposte, nonostante siano venuti in zona alcuni responsabili di SeiToscana per verificare

quanto lamentato. Inoltre talvolta la raccolta termina quando il camion è pieno, senza assicurare lo svuotamento di tutti i cassonetti. Ma questa è un'altra anomalia da risolvere. Ci sono anche casi in cui qualcuno si sposta da una frazione all'altra del Comune per buttare il cartone, quando dovrebbero chiedere di posizionare più cassonetti nella propria zona.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMI GENERALI

VISTO il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 secondo cui "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da* ***altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia****";*

VISTO l'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità nazionale di regolazione dei servizi pubblici, ridenominandola ARERA, anche le competenze regolatorie in materia di servizio integrato di gestione rifiuti urbani, tra cui al punto h) anche l'*approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale*;

VISTA la Deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 05.08.2025 avente ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029", con la quale ARERA ha assunto le disposizioni relative a regole e procedure per la determinazione delle entrate tariffarie per il periodo 2026-2029 nonché delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi" per lo stesso periodo 2026-2029;

VISTO il Metodo Tariffario Rifiuti-3 ("MTR-3 ARERA") approvato con la Delibera n. 397 del 05.08.2025 dell'Autorità di regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione del piano economico-finanziario per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani*;*

CONSIDERATO CHE la suddetta Delibera ARERA n. 397/2025/R/RIF:

- all'art. 7.5 stabilisce che l'Ente Territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029;
- l'art. 7.7 prevede l'aggiornamento biennale, per gli anni 2028 e 2029, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 rinviando ad un successivo provvedimento le indicazioni metodologiche;

RICHIAMATE

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 04.08.2022 con la quale è stato preso atto del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti ai fini della TARI per l'anno 2023 (pluriennale 2022-2025), così come approvato con Delibera di Assemblea di Ambito n. 23/2022;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 22.04.2024 con la quale è stato preso atto del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti ai fini della TARI per l'anno 2024, così come approvato con Delibera di Assemblea di Ambito n. 09/2024;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 05.12.2024 con la quale è stato preso atto del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti ai fini della TARI per l'anno 2024-2025, così come approvato con Delibera di Assemblea di Ambito n. 18/2024;

RICORDATA la diversa rilevanza sulla TARI dell'approvazione del PEF delle annualità 2026-2027 rispetto a quella delle annualità 2027-2028, in quanto secondo l'MTR-3 ARERA i PEF del secondo biennio saranno sottoposti in via ordinaria ad aggiornamento in tempo utile per l'approvazione della TARI 2028 e 2029 ai sensi dell'art. 8.2 del MTR-3;

CONSIDERATO QUINDI CHE l'art. 8.2 dell'MTR-3 prevede che "*I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno a = {2026,2027,2028,2029} per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:*
- *per l'anno 2026 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;*
- *per gli anni 2027, 2028 e 2029, in sede di prima approvazione:*
 - *con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2025 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;*
 - *con riferimento ai costi d'investimento: i) per l'anno 2027 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2025 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2028 e 2029, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo comma 13.5, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno (a+2)*".

RICORDATO CHE per l'aggiornamento dei costi riconosciuti, il MTR-3 stabilisce che "*ai fini delle determinazioni tariffarie per l'anno a ={2026}, si considerano i seguenti tassi di inflazione I 2025=2% e I 2026=1,2%. Per gli anni 2027, 2028 e 2029, in sede di prima approvazione, si assume inflazione nulla, rinviando la pubblicazione puntuale dei tassi di inflazione in parola ai provvedimenti che verranno adottati dall'Autorità ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie a valere sugli anni 2028 e 2029*".

LE FUNZIONI DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

DATO ATTO che con l'entrata in vigore del MTR ARERA l'"**autorità competente**" all'approvazione del Piano Finanziario del Servizio Rifiuti, ai sensi del comma 527 dell'art.1 della L. 147/2013, è stata identificata dalle leggi vigenti nell'Autorità nazionale ARERA, che è chiamata ad approvare le entrate tariffarie definite dall'"*Ente Territorialmente Competente*";

RILEVATO che, per quanto riguarda il procedimento di approvazione del PEF annuale, la richiamata Delibera ARERA n. 397/2025/R/RIF dispone che l'Ente Territorialmente Competente (ETC) debba provvedere:

- all'acquisizione delle parti del Piano economico-finanziario predisposte dai singoli Gestori, comprese le Amministrazioni comunali per i dati di loro diretta competenza;
- alla Validazione dai dati trasmessi dai singoli gestori, ai fini della verifica della loro ammissibilità al riconoscimento tariffario;
- all'aggregazione in unico PEF delle parti del PEF dei singoli gestori;
- all'assunzione delle altre decisioni di sua competenza tra cui la definizione dei limiti alla crescita;
- alla determinazione, ad esito delle attività sopra richiamate, del Piano Economico Finanziario di ciascun Comune compreso nel territorio di sua competenza, che assume efficacia ai fini di approvazione della TARI;
- alla trasmissione del Piano economico finanziario ad ARERA per la sua finale approvazione, salvo eventuali modifiche da parte dell'Autorità nazionale che peraltro rileverebbero solo per la TARI degli anni successivi;

ACCLARATO che nell'ambito Toscana Sud le funzioni nel procedimento di approvazione del PEF attribuite all'Ente Territorialmente Competente dalla Delibera ARERA n. 397/2025/R/RIF sono di competenza dell'Autorità d'Ambito, come sancito dall'art. 3.1 del suo vigente Statuto, novellato per effetto della Delibera dell'Assemblea n. 9/2020 secondo cui "*L'Autorità esercita altresì le funzioni di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolamentazione ARERA, ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali*";

DATO ATTO pertanto che, a seguito dell'introduzione del Metodo Tariffario ARERA, ai sensi di quanto previsto dalla Delibera ARERA n. 397/2025/R/RIF spetta all'Autorità d'Ambito assumere le "*pertinenti determinazioni*" in ordine al Piano Economico-finanziario, che hanno efficacia vincolante ai fini della determinazione dell'importo complessivo del costo del servizio da finanziare con la TARI, salvi gli effetti delle eventuali successive modifiche conseguenti al procedimento di approvazione da parte di ARERA;

LE PARTI DEL PEF NEI COMUNI DI ATO TOSCANA SUD, I RISPETTIVI GESTORI E VALIDATORI

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 31.1 dell'MTR-3 ARERA, in presenza di una pluralità di Gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i Comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico-finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità;

PRESO ATTO che l'Autorità d'Ambito in quanto Ente Territorialmente Competente ha identificato i Gestori di ciascuno dei servizi del ciclo integrato, a cui corrisponde una specifica Parte dei PEF comunali, come di seguito specificato:

- per la Parte del PEF relativa alle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati, di spazzamento e di lavaggio, di trattamento e recupero delle frazioni differenziate secche, nonché di alcune attività accessorie (ad es. avvio a recupero del CSS, gestione discariche post-mortem, etc.): nel Gestore SEI Toscana Srl, affidatario della concessione ATO Toscana Sud;

- per la Parte del PEF relativa alle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti organici: nei Terzi Gestori Impianti dei quali, ai sensi di vigenti rapporti convenzionali, si avvale SEI Toscana che pertanto non svolge direttamente l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero;
- per la Parte del PEF relativa alle attività gestite direttamente dai Comuni (ad es. accertamento e riscossione tributo, spazzamento, servizi opzionali compresi quelli commissionati a SEI Toscana): nelle singole Amministrazioni comunali;

DATO ATTO che:
- per ciascun Gestore è stata acquisita dall'Autorità la Parte di PEF 2026 di rispettiva competenza per i singoli Comuni appartenenti all'Ambito;
- in particolare, il Gestore SEI Toscana ha provveduto ad elaborare per ciascun Comune dell'Ambito la Parte del PEF di propria competenza mediante la ripartizione comunale del PEF complessivo d'Ambito, in applicazione della Metodologia Driver approvata dall'Autorità di Ambito con Deliberazione di Ambito n. 26/2021 successivamente affinata e da ultimo aggiornata per l'annualità 2026 con la Deliberazione di Ambito n. 4 del 20.05.2026;

VISTO l'art. 30 dell'MTR-3 secondo il quale:
- "*Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al comma 1.1, il quale provvede anche alla definizione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza, con procedura partecipata dal gestore e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. La validazione concerne almeno la verifica:*
 a. *della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;*
 b. *del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.*
- *L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo, nell'ambito di una procedura partecipata, gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite".*

DATO ATTO CHE, con riferimento al procedimento di determinazione del PEF 2026, la Validazione di cui ai punti a) e b) dell'art. 30 dell'MTR-3 è stata condotta dall'Autorità di Ambito secondo quanto previsto dall'art. 7 della Delibera ARERA n. 397/2025/R/Rif così come segue:
- la Validazione della Parte relativa ai Terzi Gestori Impianti è stata svolta avvalendosi di un parere professionale di un soggetto terzo qualificato ed indipendente (Utiliteam CO SRL) selezionato a suo tempo mediante procedura ad evidenza pubblica;
- la Validazione della parte trasmessa dal gestore SEI Toscana ("PEF Grezzo d'Ambito SEI" 2026) è stata svolta avvalendosi di un parere professionale di un soggetto terzo qualificato ed indipendente (SOLVERE PA) individuato dall'Autorità di Ambito;

- la Validazione della parte di diretta competenza delle Amministrazioni comunali è stata svolta avvalendosi di un parere professionale del medesimo soggetto terzo affidatario della Validazione del PEF Grezzo SEI Toscana;

PRESO ATTO della Validazione finale dei PEF 2026 dei singoli Comuni dell'Ambito, sulla base dei pareri professionali redatti per ciascuna delle tre Parti in cui essi si articolano dai rispettivi soggetti Validatori (SOLVERE e UTILITEAM) per effetto della Deliberazione Assembleare ODG n. 07 del 15.07.2026;

LE RISULTANZE DI SINTESI DEL PEF COMUNALE A FINI TARI 2026

DATO ATTO CHE l'Autorità ATO Toscana SUD ha elaborato i valori del PEF comunale a fini TARI 2026, mediante l'aggregazione delle singole componenti come di seguito dettagliatamente illustrate, pervenendo alla determinazione di un importo complessivo del PEF comunale 2026, post limiti e post detrazioni, pari a € 587.107;

CONSIDERATO CHE i dati del PEF 2026 sono stati predisposti, nel rispetto dei principi della suddetta disciplina ARERA, con riferimento ai bilanci del secondo anno precedente (2024) sottoposti ai soprarichiamati tassi di inflazione, per una valutazione omogenea sull'andamento dei costi del PEF 2026 rispetto alla situazione precedente è opportuno impostare il confronto con riferimento ai dati del PEF 2025, a sua volta commisurati ai dati del bilancio dell'esercizio 2023;

RILEVATO in estrema sintesi che il valore del PEF rilevanti a fini TARI 2026 (ante detrazioni) segna rispetto all'omologo del PEF 2025 una variazione percentuale del 4,41%;

IL CORRISPETTIVO COMUNALE DI SEI TOSCANA DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO 2026

VISTO il prospetto Allegato 1 alla presente delibera "Dati riferiti al Corrispettivo comunale di SEI Toscana dell'anno 2026 (ante limiti e ante IVA)";

VISTA la Delibera dell'Assemblea d'Ambito ODG n. 5 del 15.07.2026 con la quale:
- è stato accertato che, alla luce delle risultanze del richiamato Parere Professionale di Validazione riferite al PEF SEI Toscana dell'esercizio 2026, calcolato secondo l'MTR-3 ARERA:
 - il totale dei costi del PEF Grezzo SEI Toscana 2026 (ante detrazioni per Ricavi e proventi da vendita di materiale recuperato), da ripartire secondo la metodologia di cui alla DA n. 04/26, ammonta a € 168.119.533 (voce A del prospetto Allegato 1);
 - il totale dei ricavi e proventi ammonta a € 15.396.860 (voce B del prospetto Allegato 1);

VISTA la Delibera dell'Assemblea n. 4 del 20.05.2024 con la quale è stato stabilito:
- di confermare anche per il prossimo biennio 2026-2027 di procedere, in analogia a quanto effettuato nelle annualità precedenti, alla preliminare predisposizione del PEF di Ambito per la parte relativa a SEI Toscana, acquisendo dalla medesima il PEF Grezzo da sottoporre a validazione, per poi procedere alla predisposizione dei PEF di ciascun Comune appartenente all'Ambito mediante la ripartizione tra di essi dei costi imputati alle singole voci del PEF di Ambito validato;
- di proseguire nell'applicazione della Metodologia, approvata con la DA 26/2021 e successivamente affinata, sui dati di consuntivo 2024 ai fini della ripartizione comunale dei costi PEF di Ambito SEI

Toscana 2026 e sui dati di preconsuntivo 2025 ai fini della ripartizione comunale dei costi PEF di Ambito SEI Toscana 2027-2029, accogliendo i correttivi tecnici alla Metodologia riguardanti la distinzione tra Comuni Intensivi ed Estensivi emersi in sede dei lavori dell'apposito Tavolo Tecnico convocato di approfondimento della Metodologia Drivers, così come convocato nei giorni 15.04.2026 e del 07.05.2026 dall'Autorità di Ambito in seguito a quanto emerso in sede di Assemblea dei giorni 17.12.2025 e 31.03.2026;

- di prendere atto degli esiti finali derivanti dall'applicazione della metodologia, così come affinata e rivista per effetto dei correttivi richiamati al punto precedente, come riportati nella tabella 8 della Relazione di cui all'allegato A in termini di percentuali di incidenza di ciascun Comune sul totale dei costi di consuntivo 2024;
- di assumere ai fini della determinazione del PEF dei singoli Comuni i rispettivi dati di "proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti" e "ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance" prodotti dalla contabilità analitica del gestore ai quali applicare il fattore di sharing di cui all'art.3 del MTR-3;

VISTA la Delibera dell'Assemblea ODG n. 5 del 15.07.2026 che rispetto alla modalità di trattazione dei ricavi ha preso atto del "*valore dei ricavi/proventi del PEF 2026 di SEI Toscana, ripartito a livello comunale sulla base della rendicontazione di consuntivo 2024 del Gestore*";

CONSIDERATO che applicando le predette incidenze percentuali del Comune sul totale dei costi o dei ricavi di Ambito risulta che:

- i Costi del PEF comunale SEI Toscana a carico del Comune ammontano per l'anno 2026 all'importo indicato alla voce (E) nella corrispondente colonna del prospetto Allegato 1 (€ 286.187);
- i proventi lordi di spettanza del Comune ammontano per l'anno 2026 all'importo indicato alla voce (F) nella corrispondente colonna del prospetto Allegato 1 (€ 32.702), con conseguente quantificazione per il Comune della detrazione netta per proventi, post applicazione del fattore di sharing (0,9 - voce G del prospetto Allegato 1), nell'importo indicato alla voce (H) del prospetto Allegato 1 (€ 29.432);

RILEVATO che, applicando le detrazioni nette per proventi da recuperi, i PEF comunale SEI Toscana dell'esercizio 2026 (quale quota comunale del PEF d'Ambito SEI Toscana per l'anno 2026, post sharing Ricavi e Proventi ante impianti) ammonta per il Comune al valore indicato alla voce (I) del prospetto Allegato 1 (€ 256.706);

VISTA la Delibera di Assemblea ODG n. 4 del 15.07.2026 con la quale è stato definito il Corrispettivo Impianti per l'anno 2024 relativo ai costi delle attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani residui, organici e terre di spazzamento è stato determinato nell'importo indicato alla voce (L) del prospetto Allegato 1 (€ 201.432);

CALCOLATO pertanto il Corrispettivo comunale SEI Toscana per l'annualità 2026, comprensivo del Corrispettivo comunale impianti 2026, nell'importo complessivo indicato alla voce (M) del prospetto Allegato 1 (€ 458.137);

CONSIDERATO che, in applicazione delle disposizioni stabilite dal MTR-3 e delle modalità applicative definite dalla Determina ARERA 1/DTAC/2025 con riferimento all'aggiornamento dei parametri per il calcolo dei Costi d'Uso del Capitale (CK) relativi alla predisposizione tariffaria 2024 ("Conguaglio CK") è stato determinato per il Comune il valore della componente a conguaglio CK, come indicato nella riga (N) del prospetto Allegato 1 (€ 1.502), ai sensi di quanto determinato con Delibera dell'Assemblea d'Ambito ODG n. 5 del 15.07.2026;

RILEVATO che il Corrispettivo d'Ambito comunale SEI Toscana dell'annualità 2026, comprensivo del Corrispettivo comunale Impianti 2026 e del conguaglio della componente CK è pari all'importo (€ 459.639) indicato nella riga (P) della corrispondente colonna del prospetto Allegato 1, con un incremento rispetto al Corrispettivo comunale SEI Toscana dell'annualità 2025 pari in valore assoluto all'importo (€ 21.101) indicato alla riga (R) con variazione percentuale (4,81%) indicata alla riga (S) del prospetto Allegato 1;

DATI DEL PEF 2026 DI DIRETTA COMPETENZA COMUNALE

CONSIDERATO che, a seguito dell'accentramento all'Ente Territorialmente Competente delle competenze in materia di predisposizione del PEF e di suo invio ad ARERA per la definitiva approvazione, le Amministrazioni comunali dell'Ambito Toscana Sud devono trasmettere all'Autorità d'Ambito i dati di propria diretta competenza da includere nel PEF ARERA 2026 relativi a:

- Costi, identificabili nelle tre seguenti componenti:
 - Servizi opzionali (ante eventuale esercizio della facoltà di supero di cui all'art. 2.5 dell'Accordo Procedimentale dei Servizi opzionali), la cui eventuale eccedenza rispetto ai dati di Bilancio Assestato 2024 è stata imputata ai Costi Operativi Incentivanti (COI_{exp}) di cui all'articolo 10.1 del MTR-2;
 - Accantonamenti e perdite su crediti (comprensiva degli accordi tra Amministrazioni comunali e SEI per il trattamento dei Crediti TIA);
 - Altri costi comunali comprendenti oltre alle voci di costi indicati dalle Amministrazioni comunali anche la quota di contribuzione annua all'ATO di cui alla Delibera di Assemblea n. 13/25;
- Detrazioni, distinte nelle voci previste dall'art.4.5 della Determinazione ARERA 1/DATAC/2025

DATO ATTO che il Comune di Radda in Chianti ha trasmesso all'Autorità d'Ambito la versione definitiva dei dati di propria competenza relativi all'esercizio 2026, accompagnati da dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Legale Rappresentate;

VISTO il prospetto allegato 2 alla presente Delibera "PEF 2026 - Dati di diretta competenza comunale" così come trasmessi dall'amministrazione comunale e validati dall'Autorità;

COMPOSIZIONE DEL PEF COMUNALE 2026, VERIFICA DEI LIMITI E DETERMINAZIONE DELL'ECCEDENZA

VISTO il prospetto Allegato 3 alla presente delibera "PEF Comunale 2026 (ante detrazioni)";

RILEVATO che, secondo i dati comunicati dall'Autorità d'Ambito, il valore dei PEF comunale 2026 (ante applicazione dei Limiti alla crescita tariffaria) ammonta all'importo riportato nella riga (H) del predetto prospetto Allegato 3 (€ 631.395), quale somma di:

- Corrispettivo comunale SEI Toscana per l'anno 2026 di cui alla voce (B) del prospetto Allegato 3 (€ 505.603), comprensivo del Corrispettivo impianti per l'anno 2026, (IVA inclusa);
- Eventuali rate per l'eccedenza 2023, per l'eccedenza 2024 e per l'eccedenza 2025 di cui alle voci rispettivamente (C), (D) e (E) del prospetto Allegato 3, imputate qualora sussistano margini entro il limite alla crescita;
- Costi di diretta competenza comunale di cui alla voce (G) del prospetto Allegato 3 (€ 125.791);

RICHIAMATO l'art. 4 del MTR-3 ARERA di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif secondo il quale il totale delle "entrate tariffarie", che corrisponde alla somma dei costi ammissibili (costi riconosciuti con adeguamenti contabili e monetari) al PEF ante detrazioni, non può superare un limite di crescita rispetto all'anno precedente, variabile da un minimo dell'1,4% ad un massimo del 8,8%, calcolato come somma algebrica dei seguenti parametri:

- il tasso di inflazione programmata ($rpi\mathrm{a}$), pari all'1,9% (in luogo del precedente valore del 2,7%);
- il coefficiente di recupero di produttività ($X\mathrm{a}$, in detrazione), determinato dall'Ente territorialmente competente e variabile da un minimo dello 0,1% ad un massimo dello 0,5%, in relazione a quanto previsto all'art. 5 del MTR-3;
- il coefficiente di potenziamento del servizio $K\mathrm{a}$, che esprime gli obiettivi di potenziamento del servizio, da distinguere in consolidamento e in miglioramento, fissati dall'Ente con valori variabili da 0 ad un valore massimo del 7% secondo le disposizioni di cui all'art.5.3;

RICHIAMATE le Delibere dell'Assemblea di Ambito ODG n. 5 e ODG n. 6 del 15.07.2026 che determinano per l'anno 2026 per ciascun Comune rispettivamente:

- il valore del Limite percentuale di crescita ($\rho\mathrm{a}$) - ante le rettifiche per Servizi Opzionali - da applicare sul totale del PEF 2026 ai sensi della normativa ARERA;
- gli effetti di rettifica dei Limiti di crescita indotti dall'applicazione dell'Accordo Procedimentale sui Servizi Opzionali;

RILEVATO che nel prospetto dell'Allegato 3:

- il valore finale del Limite alla crescita tariffaria (4,41%) è riportato alla riga (N) dell'Allegato 3 quale somma del valore di cui alla DA ODG n. 5 del 15.07.2026 come riportati (3%) nella riga (L) e delle rettifiche per Servizi Opzionali (1,41%) di cui alla DA ODG n. 06 del 15.07.2026 riportato alla riga (M);
- il valore del PEF comunale (€ 587.655), corrispondente all'applicazione del relativo Limite al valore del PEF comunale dell'anno precedente (€ 562.825) alla riga (I), è riportato alla riga (O);

RILEVATO CHE nel prospetto Allegato 3, il valore finale del PEF comunale 2026, post Limiti alla crescita e ante detrazioni, ammonta all'importo (€ 587.655) riportato alla riga (R) che rispetto al valore del PEF comunale 2025 post Limiti alla crescita e ante detrazioni riporta una variazione pari in valore assoluto all'importo (€ 24.830) indicato alla riga (T) con la conseguente variazione percentuale (4,41%) indicata alla riga (U);

APPURATO che per il Comune di Radda in Chianti il valore del PEF comunale 2026 (€ 631.395) ante applicazione dei limiti di cui alla riga (H) è superiore al valore del PEF comunale 2026 corrispondente al Limite

alla crescita tariffaria (€ 587.655) riportato alla riga (O) con un'eccedenza comprensiva di IVA (€ 43.739) riportata alla riga (P) interamente riconducibile al Corrispettivo di competenza di SEI Toscana per l'anno 2026;

RICHIAMATA la DA ODG n. 7 del 15.07.2026 con la quale è stato stabilito:

- che l'eventuale quota eccedente il limite alla crescita imputabile al Corrispettivo Impianti debba essere rimodulata ai sensi dell'art.4.3 del MTR-3, nelle successive annualità, anche successivamente al termine del vigente periodo regolatorio, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato, al fine di consentirne l'integrale riconoscimento nelle tariffe delle annualità successive al 2026;
- di rinviare le valutazioni riguardanti l'eccedenza dell'anno 2026 alla prossima fase di predisposizione del PEF 2027 per una valutazione delle eccedenze da effettuarsi tenendo conto del biennio in relazione alle valutazioni compiute nella redazione del PEFA oggi disponibile adottato con la succitata DA n.13 del 23.09.2024;

ESITO FINALE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2026

VISTO il prospetto Allegato 4 alla presente Delibera relativo al Prospetto PEF ARERA 2026, derivante dal Tool di calcolo ARERA di cui alla Determinazione ARERA n.1/DTAC/2025, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2026;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4.5 della richiamata Determinazione n.1/DTAC/2025, e senza effetti sul calcolo dei Limiti di Crescita, è possibile portare in detrazione dal PEF le detrazioni di diretta competenza comunale, mentre non sussistono condizioni per prevedere detrazioni per finanziamenti regionali;

RILEVATO che dal prospetto Allegato 4 del Piano Economico-Finanziario secondo lo schema del modello ARERA:

- il valore complessivo dei costi ("Entrate tariffarie") del PEF comunale 2026 è pari all'importo (€ 587.655) risultante alla riga (69), così composto:
 - componenti di parte variabile (€ 368.172) per l'importo indicato alla riga (67);
 - componenti di parte Fissa (€ 219.483) per l'importo indicato alla riga (68);
- il valore delle detrazioni ("Detrazioni") del PEF comunale 2026 è pari alla somma degli importi della componente variabile (€ 347) di cui alla riga (70) e della componente fissa (€ 201) di cui alla riga (71)
- il finale del PEF 2026 post detrazioni ("PEF 2026 post detrazioni") è pari all'importo (€ 587.107) risultante dalla riga (74), così composto:
 - componenti di parte variabile per l'importo (€ 367.825) indicato alla riga (72);
 - componenti di parte fissa per l'importo (€ 219.282) indicato alla riga (73);

ALTRI ELEMENTI ISTRUTTORI

VISTA la nota dell'Autorità d'Ambito Prot. 3206 del 16.07.2026, con la quale l'Amministrazione comunale è stata informata che con atto di accertamento tecnico in esecuzione del mandato conferito con la Delibera dell'Assemblea ODG n. 7 del 15.07.2026, il Direttore ha:

- redatto in conformità allo schema previsto da ARERA con la Determinazione n.1/DTAC/2025 il Piano Economico finanziario 2026 del Comune riportato nell'Allegato 4;

- precisato che il PEF comunale 2026 così determinato concorrerà al PEF per il periodo 2026-2029 che dovrà quindi essere determinato dall'Autorità e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea in tempo utile per la sua successiva trasmissione, entro il termine stabilito di 60 giorni successivi alla scadenza dei termini per l'approvazione delle tariffe 2026, all'Autorità Nazionale ARERA per la sua finale approvazione;

VISTO il comma 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard per la determinazione dei costi del servizio rifiuti;

VISTO per l'anno 2026 il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti nel Comune (€ 38,23), indicato alla riga (48) dell'Allegato 4, risulta superiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi dell'art. 1 c. 653 della Legge n. 147/2013 (€ 34,54), riportato alla riga (49);

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Tutto ciò premesso

Con n.8 consiglieri presenti, n.8 voti favorevoli, all'unanimità

DELIBERA

1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente Delibera;

2) di prendere atto che, per effetto dell'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 e dell'entrata in vigore del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), la competenza in materia di approvazione del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti di ogni Comune è assegnata all'Autorità nazionale ARERA, che approva il PEF predisposto dall'Ente Territorialmente competente, le cui funzioni nell'ambito ATO Toscana Sud sono esercitate dall'Autorità d'Ambito;

3) di prendere atto che, a sintesi finale delle componenti descritte in premessa, il valore del PEF rilevanti a fini TARI 2026 segna rispetto all'omologo del PEF 2025 una variazione percentuale del 4,41%;

4) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 1 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il Corrispettivo comunale di SEI Toscana 2026;

5) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 2 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito sulla base delle indicazioni pervenute dall'Amministrazione Comunale, che espone dettagliatamente tutte le componenti di costo di diretta competenza del Comune, nonché le Detrazioni di diretta competenza comunale, per l'anno 2026;

6) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 3 alla presente Delibera, elaborato dall'Autorità d'Ambito, che espone dettagliatamente tutte le componenti che concorrono a formare il PEF comunale ante detrazioni dell'esercizio 2026 nonché la verifica dei limiti e l'eventuale trattazione dell'eccedenza sul PEF degli anni successivi;

7) di prendere atto dei contenuti del prospetto Allegato 4 alla presente delibera, derivante dal Tool di calcolo ARERA di cui alla determina 1/DTAC/2025, che espone le voci del Piano economico-finanziario del servizio rifiuti del Comune per l'anno 2026;

8) di prendere atto che il Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito:
 - ha predisposto, con atto di accertamento tecnico in esecuzione del mandato conferito con la Delibera dell'Assemblea ODG n. 7 del 15.07.2026, la determinazione del Piano Economico Finanziario 2026;
 - provvederà ad inviare, entro il termine di 60 giorni successivi alla scadenza del termine per l'approvazione delle tariffe 2026, la documentazione richiesta da ARERA per la definitiva approvazione del PEF del terzo periodo regolatorio 2026-2029;
 - informerà tempestivamente l'Amministrazione comunale in ordine agli esiti della procedura di approvazione del PEF 2026-2029 da parte di ARERA, per gli eventuali conseguenti provvedimenti;

9) di prendere atto che il Costo unitario effettivo per tonnellata di rifiuti prodotti per l'anno 2024 è superiore al fabbisogno standard calcolato ai sensi del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013;

10) di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità di Ambito per gli adempimenti di sua competenza;

11) di confermare per l'anno 2026 i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti nell'allegato 1 al DPR 158/99;

12) di rideterminare per l'anno 2026 la ripartizione del carico tariffario tra utenze domestiche e non domestiche nelle percentuali del 50,26 per le utenze domestiche e 49,74 per le utenze non domestiche;

13) di rideterminare le tariffe per l'anno 2026, necessarie per la copertura totale dei costi e da distribuire secondo i coefficienti sopra elencati, come da prospetto allegato (allegato n. 5).

Successivamente, con lo stesso esito della separata votazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 134 comma 4 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive disposizioni,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Deliberazione n. 25 del 30-07-2026

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario
PIER PAOLO MUGNAINI

Il Consigliere
LORENZA FALERI

Il Segretario
FEDERICA AMBROGI

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
FEDERICA AMBROGI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.